



Città Metropolitana di Messina

Direzione: VI AMBIENTE

Servizio: Tutela dell'Acqua e dell'Aria

Ufficio Autorizzazione Unica Ambientale

Via Lucania n. 20 - 98124 Messina Tel. 0907761560 fax 0907761958

Sito :www.cittametropolitana.me.it E-mail: ufficioautorizzazioni@cittametropolitana.me.it P.E.C.: protocollo@pec.prov.me.it

Regolamento per le procedure di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)

(D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 e D.P.C.M. del 08.05.2015)

Art. 1

Autorizzazione Unica Ambientale

Il presente regolamento definisce i procedimenti per il rilascio dell'A.U.A. attribuiti alla competenza di questo Ente come riportato al comma 1 lett. b dell'art. 2 e dagli artt. 3 e 4 del D.P.R. n° 59/13.

L'A.U.A. è un provvedimento autorizzativo, rilasciato su istanza di parte, di competenza della Provincia (oggi **Città Metropolitana**), che confluisce nel **Provvedimento Unico (P.U.)** emesso dallo **Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.)** del Comune territorialmente competente.

Sostituisce e comprende **sette** diversi titoli abilitativi in materia ambientale (art. 3 c. 1 del D.P.R. n° 59/13), che prima il gestore otteneva, su apposita istanza, separatamente da Enti diversi. Detti Enti invece intervengono nei procedimenti sostitutivi dell'A.U.A. in qualità di soggetti competenti in materia ambientale opportunamente coinvolti dalla Città Metropolitana.

Titoli abilitativi:

- a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- b) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

- d) autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- e) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
- g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 2

Ambito di applicazione

Esso si applica alle piccole e medie imprese ovvero a tutti gli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) - vedi art. 1 del D.P.R. n° 59/13 e art. 2 del D.M. 2015. I soggetti gestori presentano la domanda di A.U.A. se, ai sensi delle vigenti norme di settore, sono assoggettati al rilascio, al rinnovo o all'aggiornamento **di almeno uno** dei titoli abilitativi in materia ambientale di cui il soggetto necessita e/o risulta già in possesso citati all'art. 3, che sostituisce e li comprende tutti al fine di ottenere un unico provvedimento autorizzativo (A.U.A.).

Art. 3

Casi di esclusione

Esso non si applica agli impianti sottoposti all'AIA (come riportato all'art. 1 del D.P.R. n. 59/2013) e ai progetti sottoposti alla Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) laddove la normativa statale e regionale disponga che il provvedimento finale di V.I.A. comprenda e sostituisca tutti gli altri atti di assenso, comunque denominati, in materia ambientale.

Inoltre **l'AUA non è applicabile** ad alcuni procedimenti autorizzativi che sono già provvedimenti unici e che quindi accorpano tutti i titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio di un impianto:

- Procedimento unico di cui all'articolo 208 del D.Lgs n° 152/06 concernente l'autorizzazione per nuovi impianti di smaltimento e di recupero rifiuti;
- Autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili, sia relativamente alle autorizzazioni di cui all'art. 12 del D.Lgs n° 387/2003 e sia relativamente alle procedure semplificate di cui al D.Lgs n° 28/2011 (Procedura Abilitativa Semplificata – PAS);

- Autorizzazione unica per impianti di cogenerazione di cui all'art. 12 del D.Lgs n° 20/2007;
- Interventi di bonifica di cui all'art. 242 del D.Lgs n° 152/06.

Sono altresì escluse le procedure di concessioni per uso di beni demaniali quali, ad esempio, le acque pubbliche.

L'AUA non si applica per gli scarichi di acque reflue assimilabili a quelle domestiche recapitanti in pubblica fognatura e non (art. 101, comma 7 del D.Lgs. n. 152 del 2006; D.P.R. n° 227 del 19.10.2011).

La richiesta di A.U.A. è facoltativa se si tratta di attività soggetta solo a comunicazione (art. 3 comma 1 lett. b, e, g del D.P.R. n° 59/13) e/o Autorizzazione in **Via Generale (A.V.G)**. In tal caso, l'istanza di adesione all'A.V.G. per le emissioni in atmosfera non comporta l'assoggettamento al regime autorizzativo di A.U.A. Tale istanza dovrà comunque essere presentata tramite S.U.A.P. e accompagnata dalla dichiarazione, da parte del soggetto richiedente, dei singoli titoli abilitativi in materia ambientale di cui risulta già in possesso, specificando che non intende avvalersi dell'A.U.A. Nel caso in cui un impianto sia soggetto sia a comunicazione, che a titolo abilitativo di carattere autorizzatorio, il Gestore è obbligato a presentare istanza di AUA anche se a scadenza sia solo la comunicazione.

Art. 4

Modalità di accesso

La domanda per il rilascio dell'A.U.A., redatta secondo quanto dettato dal D.P.C.M. del 08.05.2015 e corredata dalla documentazione prevista dalle vigenti normative di settore relative ai titoli abilitativi di comunicazione, notifica e autorizzazione indicati alle lettere dalla a) alla g) dell'art. 3 del D.P.R. n° 59/2013, **dovrà essere trasmessa al S.U.A.P. tramite P.E.C.** Il SUAP, verificata la correttezza formale (utilizzo della modulistica predisposta, rispondenza delle schede allegate in funzione dei titoli abilitativi richiesti, eventuale assoggettabilità a VIA ecc.), la invierà in modalità telematica all'Autorità competente in materia ambientale individuata nella Città Metropolitana di Messina e agli altri soggetti coinvolti, come previsto dall' art. 4 comma 1 del D.P.R. n° 59/13.

Se la domanda risulta incompleta dal punto di vista formale la stessa non è procedibile e il SUAP ne dà comunicazione alla Ditta specificando i dati mancanti.

Si precisa inoltre che:

- a) 1. **verranno dichiarate irricevibili le istanze di A.U.A. pervenute senza modulo di richiesta A.U.A. e/o corredate dalla sola documentazione settoriale;**
2. la marca da bollo per le richieste di A.U.A. deve essere posta **solo** sul modulo di istanza unica e non sulla modulistica settoriale che andrà allegata.
- b) Entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, il SUAP raccoglie le eventuali richieste di integrazione da parte dei diversi uffici coinvolti nell'endoprocedimento e le trasmette in un'unica soluzione (indicando gli elementi mancanti ed il termine per il deposito delle stesse, non superiore a 30 giorni). **La richiesta di integrazioni sospende i termini del procedimento fino alla data di consegna al SUAP della documentazione integrativa richiesta.**
- c) Se la documentazione integrativa non perviene entro il termine fissato, a meno che il gestore non chieda una proroga, il SUAP procede all'archiviazione dell'istanza dando comunicazione agli Enti coinvolti nel procedimento.
- d) L'A.U.A., adottata dalla Città Metropolitana di Messina, verrà inclusa nel provvedimento unico (P.U.) rilasciato dal S.U.A.P. e sostituirà gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale per i titoli abilitativi sopra indicati (art. 4 comma 4 D.P.R. n° 59/13).
- e) Al fine di evitare maggiori oneri ai soggetti gestori di attività/impianti esistenti ricadenti nel campo di applicazione dell'A.U.A., per la compilazione della domanda e dei relativi allegati è opportuno concentrarsi soprattutto sulla descrizione degli aspetti aggiornati o modificati rispetto alla documentazione già a suo tempo presentata per l'ottenimento dei singoli titoli abilitativi in materia ambientale. Il soggetto richiedente dovrà quindi produrre la documentazione *ex novo* per i soli titoli in scadenza o di nuova richiesta, mentre per gli altri titoli non scaduti e ancora in corso di validità, **almeno un anno dalla scadenza**, sarà, sufficiente per ciascun titolo abilitativo, che il soggetto richiedente attesti che non siano intervenute modifiche sostanziali nello stabilimento, rispetto a quanto precedentemente dichiarato nelle istanze a suo tempo presentate. Anche se l'Autorità è cambiata è sufficiente la dichiarazione di nulla mutato. Tuttavia, considerato che la nuova autorizzazione ha durata di 15 anni, è facoltà della Autorità e dei Soggetti competenti valutare l'opportunità di effettuare una verifica dei contenuti e delle prescrizioni degli altri titoli sostituiti, al fine di prevederne, a seguito di una istruttoria, un aggiornamento, anche documentale, sia sulla base della durata residuale degli stessi, sia sulla base del contesto territoriale in cui è collocato lo stabilimento. In tal modo l'azienda avrà ottenuto un titolo A.U.A. avente, sin da subito in tutte le sue componenti, una durata temporale di 15 anni, essendo stata uniformata la loro diversa scadenza temporale.

Art. 5
Validità

L'**autorizzazione unica ambientale**, adottata dall'Autorità Competente, ha durata di **quindici anni** a decorrere dalla data di notifica, da parte SUAP territorialmente competente, del provvedimento unico conclusivo al richiedente. Il rinnovo potrà essere richiesto almeno **sei mesi** prima della scadenza. Nelle more del rilascio della nuova autorizzazione continua ad avere efficacia l'autorizzazione esistente; qualora la richiesta di rinnovo avvenga successivamente, l'AUA sarà vigente fino alla sua naturale scadenza e il procedimento si concluderà con il rilascio del nuovo atto.

Art. 6
Modifica e voltura

Per la modifica si rimanda integralmente a quanto prescritto dall'art. 6 del D.P.R. n° 59/2013. Per la voltura, il SUAP trasmette la pratica alla Città Metropolitana, che adotterà, ricorrendone le condizioni, il provvedimento di voltura che sarà infine rilasciato dal SUAP.

Art. 7
Attività di controllo


L'attività di vigilanza e di controllo resta di pertinenza dei soggetti competenti in materia ambientale. Se durante l'attività di vigilanza e di controllo, venisse meno il rispetto delle prescrizioni impartite e/o delle norme tecniche di settore vigenti, i soggetti competenti danno comunicazione alla Città Metropolitana che provvederà ad applicare le procedure sanzionatorie previste da ciascuna norma di settore (diffida, revoca).

Art. 8
Diagrammi di flusso


I diagrammi di flusso allegati al presente regolamento (All . n°1, n° 2 e n° 3) hanno valore esplicativo ma non integrativo delle norme contenute negli articoli da 1 a 7. Sono, peraltro, pubblicati sul sito istituzionale dell'ENTE a fini comunicativi.


Schemi semplificativi procedimenti A.U.A.

1. Iter procedurale se l'AUA sostituisce i titoli abilitativi per i quali la conclusione del procedimento è fissata in un termine inferiore o pari a 90 giorni (art. 4 c. 4)



2. Iter procedurale se l'AUA sostituisce i titoli abilitativi per i quali la conclusione del procedimento è fissata in un termine superiore a 90 giorni (art. 4 c. 5)





3. Procedimenti in cui è necessario acquisire, oltre l'A.U.A., ulteriori atti di assenso o autorizzazioni

